



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

*Roma,*

Sen. Gianpaolo Vallardi  
Presidente  
9<sup>a</sup> Commissione Agricoltura del Senato  
Senato della Repubblica  
Piazza Madama  
00186 Roma

e, p.c.

dr. Stefano Vaccari  
Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale  
della tutela della qualità e repressione frodi  
dei prodotti agroalimentari  
Via Quintino Sella, 42  
00187 Roma

OGGETTO: parere in merito al testo recante "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale".

Il testo normativo in oggetto ha senz'altro un obiettivo molto importante quale la valorizzazione e la promozione delle produzioni limitate di imprenditori agricoli e ittici, tutelando così meglio il loro reddito. Questo rappresenta senza dubbio uno degli elementi centrali dell'azione di Governo del Ministro Centinaio come più volte richiamato nelle sue linee di azione strategica alla guida del Mipaaf.

Fatta questa doverosa premessa si elencano alcune riflessioni emerse nella valutazione del testo.

All'articolo 1 si potrebbe valutare una più stringente elencazione del principio di specificità di cui al punto e non demandando tale scelta solo al decreto ministeriale previsto all'art. 10 della stessa norma. Al comma 2 sarebbe preferibile l'utilizzo della parola limitate invece di piccole, tenuto conto che questa definizione sarà sempre prevista dall'art. 10 citato.

In merito all'articolo 3 si richiama correttamente il regolamento (UE) n. 1169/2011 che dispone norme sull'etichettatura come materia armonizzata. In particolare sono gli articoli 26, 38 e 39 che fissano le modalità di inserimento di indicazioni obbligatorie nelle etichette degli alimenti. La previsione dell'obbligo di indicare in etichetta la dicitura PPL seguita dal comune o provincia di produzione non sembra in linea con il dettato normativo europeo. Sarebbe preferibile quindi una indicazione facoltativa per i produttori che seguano il dettato normativo in coordinamento con il DM ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 10. Per quanto attiene l'indicazione della città di confezionamento, va armonizzata la norma con quanto previsto dal decreto legislativo 145/2017, che

reintroduce l'obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento. Tale obbligo si esplica con la scrittura della località e dell'indirizzo dello stabilimento stesso.

All'articolo 4 si prevede l'istituzione di un marchio PPL, che al comma 1 si stabilisce possa essere utilizzato nello scontrino rilasciato dai mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti. Non è chiaro questo passaggio anche perché appare di difficile attuazione e controllo. Sarebbe più opportuno dire che tale marchio può essere concesso in utilizzo ai produttori di cui agli articoli precedenti che rispettino il decreto emanato ai sensi dell'art. 10. Si suggerisce di richiamare espressamente l'emanazione di un Regolamento d'uso da parte del Mipaaf.

Sulla facoltà di cui al comma 5 sarebbe opportuno restringere la possibilità di utilizzo solo agli stessi produttori agricoli e sui prodotti stessi a determinate condizioni. Tali condizioni potrebbero essere fissate a livello regionale in coordinamento con Il Ministero della salute. Come accade nelle sperimentazioni regionali già in essere si potrebbe vincolare l'utilizzo della dicitura PPL e del relativo marchio nazionale all'attuazione di linee guida sanitarie di autocontrollo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 lettera c) del regolamento (CE) 852/2004. Tale riferimento normativo andrebbe direttamente richiamato.

In questo modo si potrebbe costruire un sistema di questo tipo:

- Il mipaaf di concerto con Ministero della Salute e Regioni fissa le categorie di prodotto a cui sono applicabili le disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 10;
- Le Regioni definiscono le linee guida di autocontrollo per le produzioni;
- Il Mipaaf emana un regolamento d'uso per l'utilizzo del marchio sulle PPL con relative linee guida di autocontrollo, con controlli a posteriori.

In tal modo si riescono a valorizzare le sperimentazioni già in essere dando copertura di norma nazionale e cercando di stimolare l'utilizzo di questo strumento comprimendo al massimo l'aggravio burocratico per le imprese.

Più in generale si segnala l'esistenza alla Camera dei Deputati di un disegno di legge recante "Norme per la valorizzazione dei prodotti a chilometro zero e di filiera corta" il cui dettato normativo sembra in alcune parti coincidente o sovrapponibile con la norma in oggetto, rischiando così una doppia sovrapposizione.

Va prevista nella norma una esclusione espressa dell'applicazione della stessa ai prodotti Dop, Igp e Stg, che hanno norme europee e nazionali stringenti sul tema della produzione ed etichettatura.

Si resta a disposizione per ogni utile collaborazione ai fini del puntuale emendamento del testo proposto e si porgono cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Andrea Cornacchio

